

## **Eccezione non rilevabile d'ufficio sollevata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo – Cass. n. 24490/2022**

Procedimenti cautelari - istruzione preventiva - accertamento tecnico - Eccezione non rilevabile d'ufficio sollevata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - Proposizione tardiva della stessa eccezione nel successivo giudizio di merito - Decadenza dall'eccezione - Sussistenza - Fondamento.

L'eventuale tempestività di un'eccezione non rilevabile d'ufficio, formulata nell'ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, non è destinata a spandere effetto nel giudizio di merito poi instaurato non costituendo, quest'ultimo, una riassunzione del primo; ne consegue che il termine decadenziale prescritto dall'art. 166 c.p.c. opera comunque, ancorché la medesima eccezione sia stata proposta nella fase cautelare preventiva.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 24490 del 09/08/2022 (Rv. 665392 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Proc\_Civ\_art\_166, Cod\_Proc\_Civ\_art\_167, Cod\_Proc\_Civ\_art\_696

**Corte**

**Cassazione**

**24490**

**2022**